




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

**A.C. 3134**

**Disposizioni urgenti in materia di pensioni,  
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**

*(Conversione in legge del D.L. 65/2015 – Nuovo testo)*

N. 228 – 23 giugno 2015



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3134

Disposizioni urgenti in materia di pensioni,  
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

*(Conversione in legge del D.L. 65/2015 – Nuovo testo)*

N. 228 – 23 giugno 2015

## Estremi del provvedimento

**A.C.** 3134

**Titolo breve:** Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** XI Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Giacobbe

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

## Parere richiesto

**Destinatario:** alla XI Commissione in sede referente

**Oggetto:** nuovo testo

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ARTICOLO 1</b> .....   | <b>4</b>  |
| MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI .....  | 4         |
| <b>ARTICOLI 2-4</b> .....   | <b>11</b> |
| RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE .....  | 11        |
| <b>ARTICOLO 5</b> .....   | <b>15</b> |
| COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO .....  | 15        |
| <b>ARTICOLO 5-BIS</b> .....   | <b>24</b> |
| INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI NORME RELATIVE A BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO<br>..... | 24        |
| <b>ARTICOLO 6</b> .....   | <b>25</b> |
| RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELL'INPS.....   | 25        |
| <b>ARTICOLO 7</b> .....   | <b>32</b> |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICIPO DEL TFR.....  | 32        |



## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, recante norme urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Il provvedimento, approvato con modificazioni presso la Commissione di merito (XI Lavoro), è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Le modifiche apportate in sede referente non risultano corredate di relazione tecnica.

Il decreto-legge trae origine dalla sentenza n. 70 del 2015 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25 del DL 201/2011. A seguito dell'emanazione del decreto-legge in esame il 9 giugno 2015 è stata presentata al Parlamento la Relazione redatta ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 196/2009 (Doc. LVII-bis, n. 3-A), che esplicita le variazioni del quadro tendenziale di finanza pubblica a seguito della pronuncia della Corte costituzionale e dell'emanazione del DL 65/2015. Coerentemente con la relazione tecnica che correda il decreto-legge in esame, la Relazione presentata al Parlamento evidenzia che gli oneri connessi alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale sono pari, nel 2015, a 17,6 miliardi di euro netti. Per effetto del DL tale impatto si riduce di 15,4 miliardi.

La Relazione evidenzia altresì che, a seguito del decreto-legge, il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015 risulterà confermato al 2,6%. Per gli anni successivi restano sostanzialmente invariati i valori di indebitamento in rapporto al PIL previsti nel quadro tendenziale.

La Relazione evidenzia altresì che migliora, rispetto alla previsione del Documento programmatico, la variazione dell'indebitamento netto strutturale che, tenuto conto del pagamento di una quota relativa agli arretrati 2012-2014 che potrebbero essere considerati come *una tantum*, stante le decisioni che dovranno essere assunte dalla Commissione Europea nel 2015 rispetta pienamente il requisito dello 0,25% previsto dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine. La Relazione è stata oggetto delle Risoluzioni parlamentari approvate presso la Camera ed il Senato nelle sedute del 17/6/2015.

Si riepilogano di seguito gli effetti sui saldi di finanza pubblica determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65/2015, come evidenziati dalla RT allegata al provvedimento in esame.

### **Effetti sui saldi di finanza pubblica a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dell'articolo 1 DL n. 65/2015 (al netto degli effetti fiscali)**

(milioni di euro)

|       |   | Saldo netto da finanziare, Fabbisogno e Indebitamento netto |             |             |             |             |
|-------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |   | 2015  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| A     | Effetti sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015                          | -17.600   | -4.370      | -4.283      | -4.198      | -4.114      |
| B     | DL 65/2015 – Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni | 15.420  | 3.881       | 3.804       | 3.729       | 3.654       |
| C=A+B | <b>Effetti residuali sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015</b>         | <b>-2.180</b>   | <b>-489</b> | <b>-479</b> | <b>-469</b> | <b>-460</b> |

Per una più analitica descrizione di tali effetti si rinvia alla successiva parte relativa all'articolo 1.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

**Normativa previgente.** L'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, come segue:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Successivamente l'articolo 18, comma 3, del DL 98/2011 ha disposto che, a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non fosse concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS. Con riferimento a tale fascia l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni era applicato, per il predetto biennio, nella misura del 70 per cento.

L'articolo 24, comma 25, del DL 201/2011 ha poi disposto che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica fosse riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 483 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha rimodulato per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come segue:

- 100 per cento per i trattamenti pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 95 per cento per i trattamenti compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 75 per cento per i trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 50 per cento per i trattamenti compresi tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS;
- 40 per cento per l'anno 2014 e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e, per il solo anno 2014, non è

riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Con la sentenza n.70/2015 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n.201/2011, nella parte in cui prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». La sentenza non interviene sull'ultimo periodo del suddetto articolo 24, comma 25, che abrogava il precedente blocco delle rivalutazioni automatiche delle pensioni di cui all'articolo 18, comma 3, del DL 98/2011.

**Le norme**, come modificate nel corso dell'esame in sede referente, apportano talune modificazioni all'articolo 24, comma 25, del DL 201/2011. Tali modifiche sono finalizzate a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015.

In particolare, le disposizioni sostituiscono integralmente il comma 25, prevedendo che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, relativa agli anni 2012 e 2013, sia riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Vengono inoltre introdotti i commi 25-*bis* e 25-*ter* dell'articolo 24 del DL 201/2011. Si prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, relativa agli anni 2012



e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, sia riconosciuta:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
- b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

Con disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente, viene specificato che gli importi risultanti dalle disposizioni sopra descritte a decorrere dal 2014 sono rivalutati sulla base della normativa vigente (cpv. comma 25-ter).

Con altre disposizioni introdotte presso la Commissione di merito, viene sostituito il comma 2, in base al quale le disposizioni in esame vanno riferite ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Nella nuova formulazione, le norme novellano l'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, prevedendo che, ai fini del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, si tenga altresì conto dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi (comma 2).

Le somme arretrate dovute sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del DL 98/2011 (commi 3-4).

Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e delle norme in esame (comma 5).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, evidenzia che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (blocco per due anni dell'indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS) conseguono rilevanti effetti negativi rispetto al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015. Tali effetti vanno stimati prendendo, come riferimento per gli anni 2012 e 2013, la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011 e dell'entrata in vigore dell'articolo 18, comma 3, del DL 98/2011, la cui abrogazione, disposta con l'ultimo periodo del citato comma 25 dell'articolo 24, non è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale. Nei termini sopra esposti, in assenza di un intervento normativo diretto a disciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), la disciplina dell'indicizzazione delle pensioni per fasce di importo di cui alla L. 388/2000 che intervenendo sulla legge 448/1998, ha disposto per tutte le pensioni, un'indicizzazione al 100 per cento per le fasce di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 90 per cento per le fasce di pensioni comprese tra tre e cinque volte il

trattamento minimo e del 75 per cento per le fasce di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I predetti oneri rispetto al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015 risulterebbero valutabili nei seguenti termini:

- maggiore onere al lordo degli effetti fiscali per il complessivo periodo 2012-2015: 24,1 miliardi di euro circa per il 2015, di cui circa 6,85 miliardi come competenza 2015 avente carattere strutturale per gli anni successivi al 2015, in parte decrescente (per il 2016 è stimabile in circa 6,7 miliardi di euro);
- al netto degli effetti fiscali l'impatto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica può essere stimato nei seguenti termini: in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 (relativi al periodo 2012-2015), di cui circa 4,5 miliardi di euro come competenza 2015 avente carattere strutturale per gli anni successivi al 2015, in parte decrescente (per il 2016 è stimabile in 4,4 miliardi di euro).

La quantificazione della RT si basa sui seguenti parametri:

- a) variazione indice foi n.t. <sup>1</sup>2011: 2,7 per cento (per indicizzazione 2012);
- b) variazione indice foi n.t. 2012: 3,0 per cento (per indicizzazione 2013);
- c) percentuale monte pensioni previdenziali riferito a pensioni complessivamente superiori a 3 volte il minimo: circa 54 per cento, di cui:
  - circa il 34 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo;
  - circa il 24 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
  - circa il 13 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra cinque e sei volte il trattamento minimo;
  - circa il 29 per cento relativo alle pensioni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo;
- d) monte spesa pensionistica, al netto della spesa per pensioni e assegni sociali per gli anni 2011-2013 (contabilità nazionale, fonte DEF 2015):
  - 2011:** 239.832 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 243.674 milioni di euro);
  - 2012:** 244.861 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 248.936 milioni di euro);
  - 2013:** 250.175 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 254.568 milioni di euro);
- e) nel **2014:** tre volte il trattamento minimo INPS: 1.502,64 euro mensili; quattro volte il trattamento minimo INPS: 2.003,52 euro mensili; cinque volte il trattamento

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi.

minimo INPS: 2.504,40 euro mensili; sei volte il trattamento minimo INPS: 3.005,28 euro mensili.

La disciplina in esame determina effetti positivi (al netto degli effetti fiscali), rispetto al tendenziale aggiornato per effetto della sentenza della Corte costituzionale, per circa 15,4 miliardi per l'anno 2015 e circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente come illustrato nella tabella che segue. Ciò consente di ricondurre il tendenziale entro l'obiettivo programmatico per il 2011 e entro i valori tendenziali per gli anni 2016 e seguente, indicati nel DEF 2015, come evidenziato nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 10-bis, comma 6, della L. n. 196/2009.

### Prospetto riepilogativo degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale 70/2015 e dall'articolo 1 del DL 65/2015

(milioni di euro)

|           | e/s |   | Saldo netto da finanziare                                   |        |        |        |        | Fabbisogno e indebitamento netto |        |        |        |        |
|-----------|-----|---|---|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |     |   | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2015                             | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| <b>A</b>  |     |   | <b>Aggiornamento tendenziale (Relazione al Parlamento)</b>  |        |        |        |        |                                  |        |        |        |        |
|           | s   | c | 24.100  | 6.748  | 6.613  | 6.481  | 6.351  | 24.100                           | 6.748  | 6.613  | 6.481  | 6.351  |
|           | e   | t | 6.500   | 2.378  | 2.330  | 2.283  | 2.237  | 6.500                            | 2.378  | 2.330  | 2.283  | 2.237  |
|           |     |   | <b>Effetti sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015 (*)</b> |        |        |        |        |                                  |        |        |        |        |
|           |     |   | -17600  | -4370  | -4.283 | -4.198 | -4.114 | -17.600                          | -4.370 | -4.283 | -4.198 | -4.114 |
|           |     |   | <b>Effetti Decreto Legge</b>                                |        |        |        |        |                                  |        |        |        |        |
|           | s   | c | 21.261  | 6.018  | 5.898  | 5.780  | 5.664  | 21.261                           | 6.018  | 5.898  | 5.780  | 5.664  |
| <b>B</b>  | e   | t | 5.841   | 2.137  | 2.094  | 2.051  | 2.010  | 5.841                            | 2.137  | 2.094  | 2.051  | 2.010  |
|           |     |   | -15420  | -3.881 | -3.804 | -3.729 | -3.654 | -15420                           | -3.881 | -3.804 | -3.729 | -3.654 |
| <b>C=</b> |     |   | <b>Effetto residuale Sentenza sui saldi</b>                 |        |        |        |        |                                  |        |        |        |        |
| <b>A+</b> | s   | c | 2.839   | 730    | 715    | 701    | 687    | 2.839                            | 730    | 715    | 701    | 687    |
| <b>B</b>  | e   | t | 659   | 241    | 236    | 232    | 227    | 659                              | 241    | 236    | 232    | 227    |
|           |     |   | -2.180  | -489   | -479   | -469   | -460   | -2180                            | -489   | -479   | -469   | -460   |

(\*) segno meno = peggioramento dei saldi

Riguardo all'impatto del provvedimento sul saldo strutturale per il 2015, si segnala che la RT allegata al provvedimento in esame e la Relazione ex art. 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 non riportano la disaggregazione tra spese strutturali e spese *una tantum*, riferita alla situazione successiva all'emanazione del DL. Tale ripartizione è invece indicata con riferimento all'impatto della sentenza prima dell'emanazione del decreto-legge. Peraltro nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Relazione presentata ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, il rappresentante del Governo ha chiarito che a fronte di un effetto negativo complessivo pari a 2.180 milioni per il 2015 al netto degli effetti fiscali indotti, la stima cumulata degli arretrati 2012-2014, che non determinerebbero quindi impatto sul saldo strutturale, ammonta a 1.980 milioni di euro.

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni forniti.

Appaiono tuttavia necessari chiarimenti in merito agli effetti fiscali (recupero di gettito tributario in conseguenza della maggiore base imponibile) relativi all'esercizio 2015, che sembrerebbero calcolati secondo il regime ordinario di tassazione in luogo del regime di tassazione separata ordinariamente applicato per la corresponsione degli arretrati.

Per quanto attiene alla modifica del comma 1 introdotta dalla Commissione di merito (cpv. comma 25-*ter*), - che dispone che gli importi rivalutati ai sensi del comma 25-*bis* predetto, dal 2014 siano comunque rivalutati in base alla normativa vigente - non appare chiara la portata effettivamente innovativa della disposizione. Andrebbe quindi precisato se quest'ultima abbia esclusivamente la finalità di chiarire il coordinamento tra le norme del decreto legge in esame e la disciplina vigente sulla base di criteri già considerati nella RT riferita al testo originario.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 5 stabilisce che rimangono fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dalla legge di stabilità per il 2015 e che il disegno di legge di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e di quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle misure di rivalutazione automatica delle pensioni.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, come risulta dalla relazione tecnica, consentono di "ricondere il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015", ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare. Ciò implica che l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, rispetto al tendenziale aggiornato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, dovrà non solo determinare una riduzione della spesa, al netto degli effetti fiscali, valutata in circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e in circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente, ma anche comportare l'utilizzo del margine di miglioramento tendenziale dei conti, rilevato nel DEF, per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 2.180 milioni di euro nell'anno 2015, e a circa 500 milioni di euro annui negli anni successivi.

Ciò considerato, si evidenzia che, qualora il miglioramento tendenziale dei conti non si manifestasse effettivamente nel corso dell'anno 2015, le erogazioni finanziarie previste per il medesimo anno dal decreto-legge si "scaricherebbero" integralmente sul saldo netto da finanziare per il 2015, attualmente pari a 53.647 milioni di euro, portandolo a un livello pari a 55.827 milioni di euro, superiore di 1.827 milioni rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015<sup>2</sup>. A questo riguardo, si ricorda che il DEF 2015, nel preannunciare nuove iniziative a valere sul miglioramento tendenziale dei conti, ora destinato a compensare gli effetti della rivalutazione delle pensioni, prevedeva che, nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potesse avvenire con l'utilizzo delle disponibilità di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmatici, prevedendo che il medesimo provvedimento di assestamento potesse provvedere a reintegrare le risorse anticipate. Per altro, un'analoga indicazione era contenuta anche nel primo degli impegni al Governo risultanti dalle Risoluzioni con cui la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nelle

---

<sup>2</sup> In proposito, si veda la documentazione predisposta dall'Ufficio parlamentare di bilancio "La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti redistributivi e di finanza pubblica" e depositata dal Presidente del medesimo Ufficio, nella seduta del 16 giugno 2015, nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite V Camera e 5<sup>a</sup> Senato nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento 2015.

sedute del 23 aprile 2015, hanno approvato il DEF 2015 (nn. 6-00136 e 6-00106), che prevede appunto di disporre, prudenzialmente e in attesa di registrare tale miglioramento con la presentazione del disegno di legge di assestamento, l'accantonamento di corrispondenti risorse nel bilancio dello Stato.

Tutto ciò premesso, si osserva che la norma in esame, pur prevedendo che il provvedimento di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio successive terranno conto della sentenza della Corte costituzionale e delle misure di rivalutazione automatica delle pensioni, stabilite dal presente decreto, non reca alcuna disposizione volta ad assicurare la tenuta degli obiettivi di finanza pubblica, nel caso in cui non si verifichi il previsto miglioramento tendenziale dei conti. A questo riguardo, poiché l'inserimento in sede di conversione del decreto-legge di una disposizione volta all'accantonamento di risorse in attesa della presentazione del disegno di legge di assestamento, prevista per il 30 giugno 2015, risulterebbe ormai tardiva, in considerazione dei tempi necessari alla citata conversione, si potrebbe invece ipotizzare una eventuale integrazione della disposizione in esame prevedendo la possibilità che, nell'ambito del provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e delle previsioni di bilancio per gli anni successivi, si possa procedere, ove necessario, alla riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della salvaguardia dei livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015, nonché, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

#### **ARTICOLI 2-4**

##### **Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione**

Le norme, modificate dalla Commissione di merito, dispongono che per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Agli oneri, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'apposito Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) (articolo 2).

Si dispone altresì che per l'anno 2015 le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della L. 190/2014 al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato, siano incrementate di 5 milioni di euro (articolo 3).

Si prevede infine che per il finanziamento dei contratti di solidarietà sia autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni di euro a carico del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementata quindi di 70 milioni dalla Commissione di merito rispetto al testo originario (articolo 4, comma 1).

Con disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente, è stato altresì disposto l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2015 del finanziamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del DL 192/2014 (articolo 4, comma 1-*bis*).

L'articolo 2-*bis*, comma 1, del DL 192/2014 ha disposto la proroga per il 2015, nel limite di 50 milioni di euro, dell'aumento in via sperimentale del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

All'onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107 della Legge di stabilità 2015.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

|   | SNF     |      |      |      |      | Fabbisogno e indebitamento netto |      |      |      |      |
|---|---------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|
|   | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maggiori spese correnti                                   |         |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Rifinanziamento Fondo sociale occupazione (art. 2, co. 1) | 1.020,0 |      |      |      |      | 612,0                            |      |      |      |      |
| Minori spese correnti                                     |         |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Riduzione Fondo ammortizzatori sociali (art. 2, co. 2)    | 1.020,0 |      |      |      |      | 612,0                            |      |      |      |      |

Non si dispone, al momento della redazione della presente Nota, del riepilogo degli effetti sui saldi della norma in esame, come modificato.

Tenuto conto del complesso delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, gli importi aggiuntivi non considerati dal prospetto riguardano la spesa di 150 milioni per il 2015 per il finanziamento dei contratti di solidarietà e la relativa copertura a valere sul Fondo ammortizzatori sociali.

La **relazione tecnica**, anch'essa riferita al testo originario, segnala, con riferimento all'articolo 2, che le disposizioni in esame prevedono l'incremento, per 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo sociale per occupazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, come disciplinati per quanto attiene ai criteri di riconoscimento dal decreto ministeriale 1° agosto 2014, nei limiti del predetto rifinanziamento. Da ciò derivano per l'anno 2015 maggiori oneri sul saldo netto da finanziare (SNF) per 1.020 milioni di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 612 milioni di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 408 milioni di euro, circa il 40 per cento dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2015 solo in termini di SNF. Ai predetti maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto.

Per quanto attiene all'articolo 3, la RT afferma che l'incremento previsto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, del finanziamento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca, effettuata dall'INPS alle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, come rifinanziato anche dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 4, la RT afferma che l'onere derivante dalla disposizione, relativa al rifinanziamento dei contratti di solidarietà, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dal provvedimento in esame.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione relativamente al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, atteso che detto incremento si configura come limite di spesa. Quanto alla copertura di tale spesa, si prende altresì atto di quanto affermato nella RT circa la disponibilità, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014.



In merito al finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e il rifinanziamento dei contratti di solidarietà - pari, nel testo originario, a 70 milioni di euro e, nel testo modificato, a 140 milioni per l'anno 2015, entrambi posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, trattandosi di specifiche finalizzazioni nell'ambito del suddetto Fondo - non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che l'utilizzo di tali somme non pregiudichi interventi di spesa a carico delle medesime risorse.

Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, recante oneri pari a 150 milioni di euro per l'esercizio 2015, coperti a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107 sopra citato, andrebbe acquisita conferma che il medesimo Fondo presenti le necessarie disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che l'articolo 2, comma 2, prevede che agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione - disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2 ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga - pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

A questo riguardo, si ricorda che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive<sup>3</sup>, di cui si prevede l'utilizzo, è stato istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con la finalità - tra le altre - di fare fronte agli oneri

---

<sup>3</sup> Si rammenta che il Fondo in esame è iscritto nel cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga<sup>4</sup>.

Tutto ciò premesso, si segnala che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo reca per il 2015 le necessarie disponibilità.

Si rileva inoltre che l'articolo 4, comma 1-bis, prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 2, comma 2, in una misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015. La riduzione è disposta per far fronte all'incremento, nella medesima misura, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, con cui si provvede al finanziamento, sempre nella misura di 150 milioni di euro, degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di solidarietà.

Ciò premesso, si segnala che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo reca per il 2015 le necessarie disponibilità.

## ARTICOLO 5

### Coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 9, della L. n. 335/1995 prevede che il tasso annuo di capitalizzazione sia dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Si segnala che, in attuazione delle deleghe conferite dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, a valere sulle risorse del citato Fondo è già stata disposta la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati) e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti).

<sup>5</sup> L'articolo 1, comma 9, della L. 335/1995 specifica altresì che, in occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

**Le norme**, modificate dalla Commissione di merito, novellano l'articolo 1, comma 9, della L. 335/1995, specificando che in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non possa essere inferiore a 1 salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

L'articolo 5, comma 1, nel testo originario, prevedeva l'operatività del meccanismo di recupero già in sede di prima applicazione. Gli oneri, al lordo degli effetti fiscali, ascritti alle norme erano valutati complessivamente in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Con modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente<sup>6</sup>, viene previsto che detto recupero non operi in sede di prima applicazione della disciplina in esame (comma 1).

Gli oneri derivanti dalle norme in esame, come modificate, sono valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro annui per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031,

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro annui per l'anno 2024; 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030, 11,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028,

---

<sup>6</sup> A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.1 Gneccchi e altri (*nuova formulazione*).

48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030, 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>7</sup> (Fondo ISPE);

b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016, 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, ascriveva alle norme in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

|  | SNF  |      |      |      |      | Fabbisogno e indebitamento netto |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maggiori spese correnti  |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Modifiche criteri determinazione coefficiente capitalizzazione | 1,1  | 2,2  | 2,0  | 1,7  | 1,5  | 1,1                              | 2,2  | 2,0  | 1,7  | 1,5  |
| Maggiori entrate tributarie                                    |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Effetti fiscali  | 0,2  | 0,4  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,2                              | 0,4  | 0,4  | 0,3  | 0,3  |
| Minori spese correnti  |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Riduzione FISPE  | 0,9  | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 0,9                              | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 1,2  |

Non si dispone, al momento della redazione della presente Nota, del riepilogo degli effetti sui saldi della norma in esame, come modificata.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, evidenzia per effetto della modifica in esame, per l'anno 2015 il coefficiente di rivalutazione da applicare è pari a 1 in luogo di un valore inferiore a 1 (0,998073); conseguentemente nel 2016 il coefficiente annuo di capitalizzazione che sarebbe risultato, prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, pari a 1,005331 viene rideterminato in 1,003394, per effetto del recupero nella procedura di sterilizzazione di un tasso annuo di capitalizzazione negativo (Tabella A). La RT evidenzia che la disposizione in esame, nel conseguire tale obiettivo, non altera

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004.

L'impianto previsto dalla legge n. 335 del 1995 né modifica uno dei meccanismi strutturali endogeni rilevanti ai fini della sostenibilità del sistema pensionistico.

Tabella A  
**Coefficiente di rivalutazione per i montanti  
 contributivi di cui alla legge n. 335/1995**

| <b>Anno<sup>8</sup></b> | <b>Legislazione vigente<sup>9</sup></b> | <b>Proposta normativa<sup>10</sup></b> |
|-------------------------|---|--|
| 2014 <sup>11</sup>      | 0,998073                                | 1,000000                               |
| 2015 <sup>12</sup>      | 1,005331                                | 1,003394                               |

La tabella seguente riporta i risultati delle elaborazioni effettuate, sulla base dei flussi di pensionamento attesi nel periodo di previsione. Gli effetti finanziari, che si riferiscono sostanzialmente alle pensioni decorrenti nell'anno 2015, comprendono anche i costi per le pensioni decorrenti nel 2015 già liquidate.

**Maggiore spesa pensionistica e relativi effetti fiscali**

*(milioni di euro)*

| <b>Anno</b> | <b>Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)</b> | <b>Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)</b> |
|-------------|---|---|
| 2015        | 1,1   | 0,9   |
| 2016        | 2,2   | 1,8   |
| 2017        | 2,0   | 1,6   |
| 2018        | 1,7   | 1,4   |
| 2019        | 1,5   | 1,2   |
| 2020        | 1,2   | 1,0   |
| 2021        | 1,0   | 0,8   |
| 2022        | 0,7   | 0,6   |
| 2023        | 0,5   | 0,4   |
| 2024        | 0,2   | 0,2   |

<sup>8</sup> Il coefficiente è utilizzato per rivalutare i montanti accumulati al 31 dicembre dell'anno precedente.

<sup>9</sup> Il coefficiente è dato dalla variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente.

<sup>10</sup> Il coefficiente è dato dalla variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente.

<sup>11</sup> Coefficienti calcolati con la serie storica del PIL preesistente alla revisione operata a ottobre 2014.

<sup>12</sup> Calcolati sulla base della Comunicazione di Contabilità nazionale pubblicata dall'ISTAT a marzo 2015; il coefficiente della modifica normativa è ottenuto come prodotto dei due coefficienti per gli anni 2014-2015 a legislazione vigente.

Si ricorda che all'onere, al netto degli effetti fiscali indotti, derivante dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. DL 282/2004.

**Al riguardo**, in merito alla quantificazione riportata nella relazione tecnica e riferita al testo originario, si osserva che le disposizioni novellano l'articolo 1, comma 9, della L. 335/2005 (c.d. "Riforma Dini), prevedendo, a regime, che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non possa essere inferiore all'unità. In coerenza con tale impostazione, gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica assumono come elemento determinante il monte pensioni relativo ai soggetti collocati a riposo nell'anno 2015, i quali - in base alle norme in esame - beneficeranno di un trattamento più elevato in ragione della più alta rivalutazione del montante prevista per l'anno 2014.

In altre parole, per tali soggetti il montante più elevato - in ragione della maggiore rivalutazione - si rifletterà sul trattamento pensionistico del 2015 e degli anni successivi, determinando così la maggiore spesa pensionistica da sostenere per i medesimi esercizi.

Poiché il meccanismo di adeguamento all'unità ha carattere permanente, la previsione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, inerenti al maggior importo pensionistico liquidato, ogni qualvolta, risultando il coefficiente di rivalutazione inferiore all'unità, andrà applicato il predetto meccanismo. È presumibile peraltro che, trattandosi di oneri eventuali, ove la predetta condizione dovesse verificarsi, andrà adottato un apposito provvedimento legislativo che indichi le relative modalità di copertura finanziaria. In ordine a tale ricostruzione appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Ciò rilevato, in relazione agli oneri quantificati dalla RT, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti alla verifica della stima della maggiore spesa pensionistica, con particolare riferimento ai flussi di pensionamento considerati e alle modalità di calcolo applicate.

In particolare, per quanto attiene al meccanismo di "recupero" prefigurato dalla disposizione, che nel testo originario operava anche in sede di prima applicazione, andrebbe chiarito se ed in quale misura gli effetti di tale recupero siano stati considerati a riduzione dell'impatto

complessivo delle norme in esame sui saldi. Nello specifico, sarebbe necessario conoscere se l'andamento fortemente decrescente degli oneri, la cui curva tende sostanzialmente ad annullarsi nel decennio 2015-2024, sia da ricondurre anche all'operare di tale meccanismo. L'incidenza sugli oneri dipende d'altro canto dalle specifiche modalità applicative del predetto meccanismo: in particolare, l'effetto per la finanza pubblica è condizionato dai montanti ai quali si applicherà il meccanismo di recupero e dal loro ammontare complessivo.

Infatti il testo normativo non specifica puntualmente quale sia il meccanismo matematico di recupero, che è invece oggetto di esemplificazione nell'ambito della relazione tecnica. Tuttavia le indicazioni contenute nella RT non consentono di verificare l'impatto sui saldi di tali operazioni. Infatti, in linea meramente teorica, dato un correttivo del coefficiente di rivalutazione nell'anno  $t$ , il "recupero", come esemplificato nella relazione, potrebbe nell'esercizio  $t+1$  tanto compensare pienamente quanto sottocompensare o sovracompensare l'effetto complessivo sui saldi del correttivo apportato: detti effetti dipendono infatti anche dai montanti contributivi cui i coefficienti sono applicati, il cui ammontare non viene esplicitato nella relazione tecnica.

Poiché peraltro il testo e la relazione quantificano e coprono gli oneri derivanti dall'art. 5, è presumibile che o il meccanismo di recupero esemplificato nella RT non sia tale da garantire che i maggiori oneri di un anno siano integralmente compensati negli anni successivi ovvero che, in via prudenziale, gli effetti del recupero non siano stati incorporati nella quantificazione<sup>13</sup>.

I predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare la congruità degli oneri e delle coperture apposte alle modifiche introdotte in sede referente, che escludono l'operatività del recupero in fase di prima applicazione della norma.

Si fa presente, inoltre, che il predetto recupero sembrerebbe applicabile soltanto qualora, negli esercizi successivi a quello in cui opera la correzione del coefficiente, la variazione

---

<sup>13</sup> Se infatti si indica con:

$\mathbf{M}$  = importo totale dei montanti contributivi;  $\mathbf{t}$ ,  $\mathbf{t+1}$  ecc. = anni di riferimento;  $\mathbf{c}$  = coefficiente di rivalutazione non corretto;  $\mathbf{c'}$  = coefficiente di rivalutazione corretto ai sensi dell'articolo 5 del DL in esame

$\Delta\mathbf{M}$  = variazioni di  $\mathbf{M}$  nell'anno dovute a: nuovi contributi versati nell'anno in corso (incrementi) e accessi alla pensione (decrementi),

con una serie di passaggi matematici si ottiene che:

$$\mathbf{M}_{\mathbf{t+2}} (\text{calcolato ex art. 5 DL}) - \mathbf{M}_{\mathbf{t+2}} (\text{calcolato in base alla Legge Dini}) = \Delta\mathbf{M}_{\mathbf{t+1}} * (\mathbf{c'_{t+1}} - \mathbf{c_{t+1}}).$$

Dalla formula si trae che  $\mathbf{M}_{\mathbf{t+2}}$  varia in funzione delle variazioni annuali dell'importo aggregato dei montanti contributivi individuali. Infatti, se i montanti non variassero, cioè se nella formula  $\Delta\mathbf{M}$  fosse pari a zero, il recupero sarebbe integrale; al di fuori di questa ipotesi teorica, l'integrale compensazione negli anni successivi potrebbe avvenire soltanto individuando lo specifico coefficiente di rivalutazione che consente di conseguire tale risultato. L'imposizione di un vincolo in tal senso non si evince peraltro esplicitamente dal dettato della norma.

media del PIL risulti superiore all'unità. Anche a tale riguardo appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, nel rilevare che gli stessi sembrano essere calcolati secondo un criterio di prudenzialità, appare utile acquisire i dati sottostanti la relativa quantificazione (aliquota fiscale media applicata, incluse le addizionali IRPEF; effetti di cassa dovuti allo slittamento della mensilità di dicembre).

In merito all'indicazione degli oneri contenuta nel testo modificato dalla Commissione di merito, si fa presente quanto segue.

La seguente tabella sintetizza gli oneri e le modalità di copertura, risultanti dal testo modificato dalla Commissione di merito:

*(milioni di euro)*

|      | Oneri al lordo degli effetti fiscali | Maggiori entrate fiscali | Riduzione Fondo ISPE | Fondi speciali di parte corrente – Ministero dell'economia |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 2015 | 1,1                                  | 0,2                      | 0,9                  | 0  |
| 2016 | 3,3                                  | 0,6                      | 1,8                  | 0,9  |
| 2017 | 4,3                                  | 0,8                      | 1,6                  | 1,9  |
| 2018 | 6                                    | 1,1                      | 3,0                  | 1,9  |
| 2019 | 8                                    | 1,5                      | 4,6                  | 1,9  |
| 2020 | 10                                   | 1,8                      | 6,3                  | 1,9  |
| 2021 | 15                                   | 2,7                      | 10,4                 | 1,9  |
| 2022 | 22                                   | 4                        | 16,1                 | 1,9  |
| 2023 | 28                                   | 5,1                      | 21                   | 1,9  |
| 2024 | 37                                   | 6,7                      | 28,4                 | 1,9  |
| 2025 | 44                                   | 8                        | 34,1                 | 1,9  |
| 2026 | 50                                   | 9,1                      | 39                   | 1,9  |
| 2027 | 55                                   | 10                       | 43,1                 | 1,9  |
| 2028 | 59                                   | 10,7                     | 46,4                 | 1,9  |
| 2029 | 62                                   | 11,3                     | 48,8                 | 1,9  |
| 2030 | 64                                   | 11,6                     | 50,5                 | 1,9  |
| 2031 | 65                                   | 11,8                     | 51,3                 | 1,9  |



Come già evidenziato, le modifiche non sono corredate di relazione tecnica; inoltre la RT allegata al testo originario non reca le indicazioni necessarie per la verifica dell'impatto sui saldi delle medesime modifiche, che escludono l'operatività del meccanismo di recupero in sede di prima applicazione delle norme. Pertanto, ai fini della verifica della congruità degli oneri suindicati, riportati nel testo modificato, andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione, nonché i chiarimenti, già richiesti con riferimento al testo originario, riguardo alle modalità applicative del predetto meccanismo di recupero.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2, nel testo modificato dalla Commissione di merito, prevede alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, valutati in misura crescente da 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, fino a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031<sup>14</sup>, in parte mediante le maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei citati criteri<sup>15</sup>, in parte attraverso corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>16</sup> e in parte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2016-2017 dell'accantonamento del Fondo

<sup>14</sup> In particolare, gli oneri sono valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

<sup>15</sup> In particolare, gli oneri imputati alle maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo ammontano a: 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

<sup>16</sup> In particolare, gli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica ammontano a: 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031

speciale di parte corrente del bilancio triennale 2015-2017<sup>17</sup>, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, si segnala che tale modalità di copertura "endogena" di nuovi oneri attraverso effetti indiretti in termini di maggiore entrata non appare pienamente coerente con il dettato della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 17, comma 1, individua tra le differenti modalità mediante cui assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti onerosi le "modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate", con ciò implicando la necessità di procedere ad una previa modifica sul piano legislativo delle norme dirette a determinare un maggior gettito.

Sul punto, si rileva tuttavia che alla suddetta modalità di copertura finanziaria si è fatto già ricorso in via di prassi con specifico riferimento a quegli effetti che siano connotati da bassi margini di incertezza e che rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti<sup>18</sup>, fattispecie questa che sembrerebbe verificarsi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, anche in rapporto al decreto in esame.

Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>19</sup>, appare opportuno che il Governo assicuri - anche in ragione della proiezione temporale degli oneri - che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

---

<sup>17</sup> In particolare, gli oneri imputati all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio triennale 2015-2017 ammontano a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

<sup>18</sup> Si veda al riguardo quanto rilevato in occasione dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante Testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).

<sup>19</sup> Si ricorda che il Fondo in esame è iscritto nel capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sulle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva che il citato fondo reca le necessarie disponibilità.

#### **ARTICOLO 5-*bis***

#### **Interpretazione autentica in materia di norme relative a benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 112, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tenga conto - salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva - dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori<sup>20</sup>.

Gli oneri sono stati valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024

**Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente,** dispongono che, ai fini dell'applicazione del suddetto articolo 1, comma 112, della L. 190/2014, per lavoratori attualmente in servizio si intendano coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

Il **prospetto riepilogativo** e la **relazione tecnica** non considerano le norme, introdotte durante l'esame in sede referente.

**Al riguardo,** si osserva che le disposizioni in esame sembrerebbero volte a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), cui erano ascritti oneri a carico della finanza pubblica, ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2015. Posta la necessità di una conferma

---

<sup>20</sup> La relazione tecnica riferita alla L. 190/2014 ha affermato che la disposizione riguarda sostanzialmente i lavoratori del polo industriale di Genova dove sono stati avviati accertamenti e verifiche da parte di INPS e INAIL che hanno determinato la revoca di migliaia di certificazioni già rilasciate a lavoratori di stabilimenti e reparti in cui è stato utilizzato l'amianto. Tali revoche hanno riguardato sia lavoratori in attività sia lavoratori già pensionati lasciando, in alcuni casi, alcune persone prive di sostegno economico.

in proposito, andrebbe comunque precisato se tale interpretazione sia coerente con la stima degli oneri riportata nella RT allegata alla predetta legge di stabilità 2015.

## ARTICOLO 6

### Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 302, della L. 190/2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL siano posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

**Le norme** sostituiscono integralmente il suddetto articolo 1, comma 302, della L. 190/2014. In particolare, le modifiche prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL siano posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese (comma 1).

Alla copertura degli oneri, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento all'entrata di interessi INPS<sup>21</sup>. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue

---

<sup>21</sup> Di cui all'articolo 1, comma 306, della L. 190/2014. In base a tale disposizione l'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla

corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo agli articoli da 2 a 7, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

|   | SNF  |      |      |      |      | Fabbisogno e indebitamento netto |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|
|   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maggiori spese correnti   |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Allineamento data di pagamento trattamenti INPS e INAIL – Spese per interessi (comma 1)         | 1,0  | 6,1  | 11,2 | 18,5 | 26,7 | 1,0                              | 6,1  | 11,2 | 18,5 | 26,7 |
| Maggiori entrate extratributarie  |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Riversamento al bilancio dello Stato delle economie per commissioni bancarie (co. 2, lettera a) | 1,0  | 6,1  | 11,2 | 13,7 | 13,7 |                                  |      |      |      |      |
| Incremento prelievo su interessi attivi sui prestiti 'INPS (co. 2, lettera b)                   |      |      |      | 4,8  | 13,0 |                                  |      |      |      |      |
| Minori spese correnti   |      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |
| Riduzione commissioni bancarie (co. 2, lettera a)   |      |      |      |      |      | 1,0                              | 6,1  | 11,2 | 13,7 | 13,7 |
| Razionalizzazione spesa INPS [co. 2, lettera b)]  |      |      |      |      |      |                                  |      |      | 4,8  | 13,0 |

La **relazione tecnica** afferma che la l'onere deriva dal processo di allineamento della data di pagamento al primo giorno di ogni mese per i seguenti trattamenti erogati dall'INPS: prestazioni pensionistiche, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e rendite vitalizie dell'INAIL.

Tenuto conto che la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), all'articolo 1, comma 302, ha già previsto per i titolari di più trattamenti un unico accredito il giorno 10 di ogni mese, la situazione dei pagamenti a normativa vigente si presenta come segue:

- soli trattamenti INPS o INAIL il primo del mese;
- soli trattamenti ex-INPDAP il 16 di ogni mese;
- soli trattamenti ex-ENPALS il 10 di ogni mese;
- titolari di più trattamenti il 10 di ogni mese.

---

concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Lo spostamento della data di pagamento fa sorgere un onere dovuto al minore accredito di interessi calcolati sull'ammontare netto delle prestazioni pagate (si precisa che la data di pagamento delle imposte rimane invariata al 16 del mese successivo).

### **Trattamenti netti in pagamento da anticipare al 1° giorno del mese**

*(milioni di euro)*

|  |   |
|--|---|
|  | Importo netto mensile in pagamento a marzo 2015 <sup>22</sup> |
| Pensioni dal 16 al 1° del mese           | 2.990,991   |
| Pensioni e rendite dal 10 al 1° del mese | 1.169,979   |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>4.160,970</b>  |

Gli oneri riportati di seguito sono stati determinati ipotizzando che la modifica della modalità di pagamento abbia effetto dal mese di giugno 2015.

### **Oneri per interessi sui trattamenti netti in pagamento**

*(in milioni di euro)*

| <b>Anno</b>       | <b>Tasso di rendimento titoli di Stato a 3 mesi<sup>23</sup></b> | <b>Onere annuo</b>  |
|-------------------|--|---------------------|
| 2015              | 0,080%   | 0,971 <sup>24</sup> |
| 2016              | 0,310%   | 6,117               |
| 2017              | 0,570%   | 11,246              |
| 2018              | 0,940%   | 18,546              |
| 2019 e successivi | 1,355%   | 26,734              |

La RT precisa altresì che la stima degli interessi sui trattamenti netti è basata su un'ipotesi di costanza delle somme erogate, tenuto conto che a partire dal 2017, in relazione alla evoluzione dei sistemi di pagamento in euro, il pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancario di ciascun mese con conseguente riduzione dell'onere per interessi.

Tale riduzione è stimata nella misura del 29 per cento su base annua se si tiene conto del differimento di un giorno delle pensioni attualmente pagate il primo giorno bancario del mese, mentre, considerando le sole pensioni oggetto di anticipo, tale riduzione è stimata nella misura del 7,5 per cento. La copertura della norma è garantita nei primi anni dalla ricontrattazione delle commissioni applicate dagli istituti di credito e Poste italiane S.p.a.

<sup>22</sup> L'importo netto in pagamento è stato stimato in base ad un'aliquota fiscale effettiva del 22,6 per cento (media delle trattenute fiscali distinte per trattamenti INPS abbinati, Ex-INPDAP ed Ex-ENPALS) applicata agli importi lordi forniti dalla DC pensioni.

<sup>23</sup> Tasso SPOT per l'anno 2015 e media dei tassi di fine anno per i successivi. Fonte DEF 2015-2019 – MEF Dipartimento del Tesoro.

<sup>24</sup> L'onere è stato determinato ipotizzando che la modifica della modalità di pagamento abbia effetto dal mese di giugno.

per i pagamenti in elettronico delle prestazioni pensionistiche. L'INPS dispone, mensilmente, tramite le banche e Poste italiane S.p.a., di circa 11,8 milioni di pagamenti con accredito su conti correnti e carte prepagate. La commissione media attualmente praticata è di 0,45 euro per le banche e di 0,65 euro per Poste italiane S.p.a.; con la rinegoziazione per il pagamento unificato di tutte le prestazioni pensionistiche, la commissione media scende a 0,38 euro a partire dal 1° giugno 2015.

Pertanto, per l'anno 2015 il risparmio atteso è pari a 7,9 milioni di euro e per gli anni dal 2016 in poi a 13,7 milioni euro di annui.

Considerato che l'onere per la finanza pubblica è crescente, si prevede di accantonare nel bilancio dell'INPS le economie realizzate dal 1° giugno 2015 al fine di riversarle al bilancio dello Stato, sulla base dell'importo dell'onere previsto, a partire dal medesimo anno 2015 (comma 2, lett. a). Per garantire la copertura integrale e strutturale dell'onere previsto per le annualità dal 2018 rispetto all'importo delle commissioni bancarie – determinato in 13,7 milioni di euro – si prevede di incrementare l'importo reso indisponibile degli interessi di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014, senza ridurre lo stock dei mutui e prestiti concessi annualmente, intervenendo quindi sulle risorse rese disponibili ogni anno per l'erogazione delle prestazioni.

La RT ricorda che l'importo degli interessi maturato dallo stock di mutui e prestiti concessi (attorno a 2 miliardi di euro l'anno) è destinato ad aumentare dal 2019 per effetto del previsto aumento dei tassi di interesse di riferimento. Più in generale, l'aumento dei tassi di interesse di mercato porta a un aumento degli interessi maturati dal Fondo. La norma individua come fonte di copertura: quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda il comma 2, lett. b), la norma determina l'indisponibilità delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della L. 662/1996. In tal modo, viene meno una parte delle entrate che sono fonte di finanziamento di alcune prestazioni istituzionali dell'ente. La precisazione nella norma della riduzione delle spese per interventi che l'INPS dovrà operare comporterà una corrispondente riduzione delle spese finanziate con tali entrate, con esclusione di quelle destinate alla concessione di prestazioni creditizie che hanno impatto nullo sull'indebitamento netto.

L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento annuo in entrata del bilancio dello Stato dei risparmi complessivi derivanti dalle suddette somme. Resta confermato il risparmio di 6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 302, della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), operato in sede di predisposizione della I nota di variazione al bilancio di previsione 2015. La relazione tecnica afferma infine che le valutazioni riportate sono al netto di questo risparmio.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, relativamente agli oneri connessi all'anticipo del pagamento al primo giorno di ciascun mese, appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni fornite. Resta inoltre fermo, secondo quanto indicato dalla stessa RT, il risparmio imputato all'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità 2015.

L'articolo 1, comma 302, della L. 190/2014<sup>25</sup> ha disposto la messa in pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie INAIL il giorno 10 di ciascun mese. Si ricorda che a tale disposizione, unitamente ad altre misure volte alla razionalizzazione dei pagamenti INPS di cui ai commi 303 e 304, erano ascritti risparmi pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015. Secondo quanto evidenziato dalla RT riferita alle norme in esame, in sede di predisposizione della I^ nota di variazione al bilancio di previsione 2015 il risparmio previsto specificamente dal comma 302 è stato quantificato in 6 milioni di euro e che gli effetti finanziari delle disposizioni in esame tengono conto di tale risparmio, già incluso nei tendenziali.

Con riferimento alle modalità di copertura, rinvenute in parte a valere sui risparmi dovuti alla rinegoziazione delle commissioni corrisposte a istituti di credito e a Poste s.p.a., ai fini della verifica del dato riportato nella RT, andrebbe fornita la disaggregazione del monte dei pagamenti effettuati presso le banche rispetto a quelli erogati tramite Poste italiane s.p.a.. In assenza di detta disaggregazione, non risulta possibile verificare la stima dei risparmi attesi dalla riduzione delle commissioni (7,9 milioni di euro nel 2015 e 13,7 milioni di euro a decorrere dal 2016). Ciò detto, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l'effettiva

---

<sup>25</sup> La RT relativa all'articolo 1, comma 302, della L. 190/2014 ricordava che i trattamenti INPS erano corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese. La RT altresì affermava che dallo spostamento sarebbero derivati significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.



praticabilità delle riduzioni indicate dalla RT, oggetto di rinegoziazione con Poste italiane SpA e con gli istituti di credito.

Per quanto riguarda le modalità di copertura a valere sull'incremento dell'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi percepiti dall'INPS<sup>26</sup>, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto possa conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese, come disposto dal comma 2, lettera b).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che i commi 2 e 3 provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'allineamento al primo giorno di ogni mese dei termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, nonché delle rendite vitalizie erogate dall'INAIL, disposto dal comma 1 dell'articolo 6. In particolare, ai suddetti oneri, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, in parte, attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche<sup>27</sup> e, in parte, mediante corrispondente incremento dell'importo<sup>28</sup> che l'INPS deve rendere indisponibile e versare al bilancio dello Stato a fronte delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex-INPDAP<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 1, comma 306, della L. 190/2014. In base a tale disposizione l'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

<sup>27</sup> In particolare, gli oneri imputati alla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa ammontano a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

<sup>28</sup> Tale importo è fissato dalla disciplina previgente all'entrata in vigore del presente decreto-legge in 50 milioni di euro annui.

<sup>29</sup> In particolare, gli oneri imputati all'incremento dell'importo che l'INPS deve rendere indisponibile e versare al bilancio dello Stato ammontano a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Si prevede altresì che l'INPS, per far fronte al suddetto maggiore versamento, debba conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e che lo stesso Istituto provveda strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla copertura a valere sulla riduzione delle citate commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane S.p.A., si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione, sostituendo le parole: "attraverso la riduzione delle commissioni" con le seguenti: "attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni".

Con riguardo invece alla copertura a valere sull'incremento dell'importo reso indisponibile e versato dall'INPS al bilancio dello Stato, si rileva che il maggior versamento a cui l'INPS è tenuto dovrebbe essere compensato dal medesimo Istituto con corrispondenti risparmi da conseguire attraverso non meglio specificati interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese. In proposito sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni più puntuali sui previsti interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese da parte dell'INPS, valutando conseguentemente l'opportunità di specificarli all'interno della disposizione.

Per quanto riguarda il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa previste dalla norma in esame cui deve provvedere strutturalmente l'INPS a partire da giugno 2015, appare necessario precisare, da un lato, con quale frequenza l'INPS dovrà procedere al citato riversamento e, dall'altro, che le riduzioni di spesa a cui si fa riferimento ai fini del riversamento medesimo sono quelle relative alla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e Poste italiane Spa, di cui al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 6, anche al fine di non ingenerare dubbi interpretativi rispetto alla successiva lettera *b)*, che cita invece la riduzione di spesa ai soli fini della compensazione degli ulteriori interessi attivi che l'INPS è tenuto a corrispondere allo Stato rispetto a quelli già versati ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014.

Pertanto, nell'ipotesi di riversamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: "L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)".

Infine, si segnala che, poiché la copertura finanziaria riguarda oneri non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa, si dovrebbe inserire nel testo del provvedimento una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Su tali aspetti, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

## ARTICOLO 7

### Disposizioni in materia di anticipo del TFR

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 30, della L. 190/2014, in materia di anticipo del TFR, dispone che i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di TFR possano accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dall'apposito Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

**Le norme** modificano il suddetto articolo 1, comma 30, della L. 190/2014, prevedendo che il finanziamento, cui possono accedere i datori di lavoro per la corresponsione del TFR in busta paga, sia assistito automaticamente dal privilegio generale, di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1, del Codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo agli articoli da 2 a 7, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** stima che la disposizione nella sostanza configuri una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di un intervento che opera su una misura in corso di attuazione.

**Al riguardo**, con riferimento alle esenzioni disposte dalla norma in esame, si prende atto che la RT considera tale regime agevolativo come una rinuncia ad un maggior gettito. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.